

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA REGGIANA

(Provincia di Reggio Emilia)

DA REGISTRARE SOLO IN
CASO D'USO ART. 5 DPR
26/4/1986 N. 131.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BORETTO, BRESCELLO, GUALTIERI, LUZZARA, NOVELLARA, POVIGLIO E REGGIOLO PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE BASSA REGGIANA DELLE FUNZIONI DELLO SPORTELLO TELEMATICO UNICO PER LE IMPRESE AI SENSI DEL D.P.R. N. 447 DEL 20.10.1998 E DELL'ARTICOLO 38, COMMA 3, DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N.133. APPROVAZIONE

Rep n: 20/2011

L'anno duemilaundici (2011), addì 30 del mese di Luglio nella sede dell'Unione dei Comuni, con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA I COMUNI DI

BORETTO: rappresentato dal Sindaco **Massimo GAZZA**, nato a Reggio Emilia il 02.05.1977 domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza San Marco n° 5, la quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 14.06.2011 dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00439040353);

BRESCELLO: rappresentato dal Sindaco **Giuseppe VEZZANI**, nato a Viadana (Mn) il 04/07/68 domiciliato per la carica presso la sede comunale Piazza Matteotti n°1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30.06.2011 dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00449220359);

GUALTIERI: rappresentato dal Sindaco **Massimiliano MAESTRI**, nato a Poviglio (Re) il 10/01/69, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza Bentivoglio n° 26, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 21.06.2011 dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00440630358);

LUZZARA: rappresentato dal Sindaco **Andrea COSTA**, nato a Suzzara il 15/12/1977 domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via A. Avanzi n°1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 14.06.2011 dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00443430350);

NOVELLARA: rappresentato dal Sindaco **Raul DAOLI**, nato a Reggio Emilia (Re) il 10/10/70 domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazzale Marconi n.1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 16.06.2011 dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00441550357);

POVIGLIO: rappresentato dal Sindaco **Giammaria MANGHI**, nato a Parma (PR) il 20.04.1970 domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via Verdi n°1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 17.06.2011 dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00440380350);

REGGIOLO: rappresentato dal Sindaco **Barbara BERNARDELLI**, nata a Quistello (MN), il 30.07.1973 domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza Martiri n° 38, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30.06.2011 dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00440760353).

E

L'Unione Bassa Reggiana, in persona del Presidente, Maestri Massimiliano, domiciliato per la carica c/o la sede dell'Unione, posta in Novellara, in p.zza Mazzini, 1, con l'assistenza del Segretario dell'Unione dei Comuni, dott. Gandellini Stefano.

PREMESSO:

- che con Atto Rep. N° 4281 in data 18.12.2008 a rogito dott. Lorenzo Onorati, Segretario Generale del Comune di Guastalla, è stata costituita l'Unione dei Comuni "Bassa Reggiana" tra i comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggio;
- che ai sensi dell'art. 2 comma 2 dello Statuto vigente è compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;
- che all'art. 6 comma 1 dello Statuto vigente, approvato dai consigli comunali degli 8 Comuni aderenti, si prevede che: "*I Comuni aderenti possono conferire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere.*"
- che all'art. 7 commi 2-3 dello Statuto in vigore si prevede che: comma 2 "*Il conferimento delle funzioni di cui al precedente art. 6 si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate successivamente all'approvazione dello statuto dell'Unione da parte dei singoli Consigli dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite*" - comma 3 "*Con le deliberazioni di cui al comma 2 si approvano le relative convenzioni, da approvarsi con maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che devono prevedere: a) il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economico-finanziari; b) i rapporti finanziari tra gli enti; c) il trasferimento del personale; d) il trasferimento di risorse strumentali; e) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni; f) la durata; g) le modalità di recesso.*"

CONSIDERATO che i comuni di:

Comune	n°/data deliberazione consiliare
BORETTO	n. 38 del 14.06.2011
BRESCELLO	n. 22 del 30.06.2011
GUALTIERI	n. 35 del 21.06.2011
LUZZARA	n. 39 del 14.06.2011
NOVELLARA	n. 37 del 16.06.2011
POVIGLIO	n. 25 del 17.06.2011
REGGIOLO	n. 30 del 30.06.2011

hanno approvato lo schema della Convenzione per il conferimento all'Unione dei comuni della Bassa Reggiana delle funzioni relative allo << **SPORTELLINO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE** >> tra i comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Novellara, Luzzara, Poviglio e Reggiolo con le deliberazioni sopra richiamate;

DATO ATTO:

- che la Regione Emilia Romagna con propria legge n° 10 del 30/6/2008 recante "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni" ha meglio definito indirizzi e finalità volti a perseguire gli obiettivi di una appropriata configurazione dell'assetto delle funzioni e di una loro razionalizzazione organizzativa;
- che in particolare gli artt. 10 e 11 della medesima normativa regionale definiscono le modalità del conferimento di funzioni competenze ed attività dei Comuni alle Unioni secondo criteri di integralità ed unitarietà dei conferimenti da parte dei comuni aderenti;

CONSIDERATO: he il D.Lgs. n. 112/1998 e il relativo regolamento di attuazione (DPR n. 447/1998)

- hanno previsto la realizzazione del cosiddetto "Sportello Unico per le attività produttive" con lo scopo di concentrare in capo a tale sportello tutte le funzioni connesse e i compiti concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;
- che le funzioni attribuite ai Comuni di cui sopra siano esercitate presso uno sportello unico assicurando che un'unica struttura sia responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il DPR n. 160/2010 – Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive – ha introdotto significative innovazioni procedurali, prevedendo che tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività devono essere svolti con procedura telematica tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive;

DATO ATTO che il Ministero dello Sviluppo Economico ha rilasciato nulla-osta al ritiro delle pratiche in modalità cartacea, anche dopo il 29/03/2011 e che imprese e associazioni di categoria non sono ancora pronte al passaggio dalle pratiche cartacee a quelle telematiche sarà necessario attivare una fase transitoria che preveda:

- la possibilità da parte delle imprese di consegnare ancora le pratiche in modalità cartacea
- l'istituzione di punti di contatto in ogni singolo comune per il ritiro delle pratiche cartacee

RITENUTO che il trasferimento delle funzioni dello Sportello Unico delle Attività Produttive all'Unione Bassa Reggiana permetta il conseguimento di economie di scala, mantenendo inalterata la qualità del servizio e valorizzando al contempo le professionalità interne ai comuni, nonché permetta di adempiere in modo più efficiente alla nuova normativa che prevede l'unicità del canale telematico;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Unione n° 46 del 6 luglio 2011 avente ad oggetto <<Sportello unico telematico attività produttive. Documento organizzativo per lo start-up. Approvazione>>;

DATO ATTO che i consigli comunali dei comuni sopra indicati e il consiglio dell'Unione con le deliberazioni sopracitate hanno approvato lo schema della presente convenzione autorizzando il sindaco alla sottoscrizione

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione disciplina le modalità di trasferimento all' Unione Bassa Reggiana delle funzioni relative allo **SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**, perseguendo l'obiettivo dell'ottimale svolgimento delle medesime sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di assicurare l'unicità della conduzione e la semplificazione secondo principi di professionalità e responsabilità.

ART. 2 - FINALITA' E OBIETTIVI

Lo "Sportello Unico per le Attività produttive" rappresenta l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale dei Comuni facenti parte dell'Unione nei confronti delle attività produttive. Le sue funzioni sono finalizzate alla gestione telematica delle attività amministrative concernenti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo del 26 marzo 2010, n.59.

In particolare lo sportello unico dovrà:

- gestire le attività telematiche di front office;
- coordinare e controllare le attività di back office relative al procedimento unico;
- assicurare al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento;
- coordinare periodicamente le attività fra Suap, Uffici tecnici e Uffici commercio degli enti associati cercando di uniformare le procedure tra i vari Comuni;
- organizzare incontri periodici con gli enti terzi per l'implementazione delle procedure di scambio atti/informazioni anche attraverso la stipula di appositi protocolli d'intesa;
- curare l'informazione attraverso il portale, nel rispetto dell'art.24 della legge 7 agosto 1990, n.241;

- promuovere l'assistenza alle imprese in collaborazione con le associazioni di categoria;
- curare l'adozione di uno specifico regolamento di servizio che dovrà essere approvato dall'Unione Bassa Reggiana entro il termine di 20 giorni dall'approvazione della presente convenzione;

ART. 3 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLO SPORTELLO UNICO

L'Unione nell'ambito della propria potestà organizzativa costituirà l'Ufficio dello Sportello Unico delle Attività Produttive secondo il progetto approvato dai Consigli Comunali con deliberazione della Giunta dell'Unione.

Il Responsabile dello Sportello Unico verrà individuato dal Presidente dell'Unione Bassa Reggiana.

ART. 4 – COSTI DELLA CONVENZIONE

I costi della presente convenzione derivano da:

- costi del personale;
- impiego di apparecchiature informatiche: hardware, software, assistenza, manutenzione e formazione operatori;
- impiego di beni di consumo: telefono; fax; energia; cancelleria; ecc.;
- spese generali: formazione del personale; convegni; attività pubblicitarie; informative e di promozione.

ART. 5 – FASE TRANSITORIA

Visto che il Ministero dello Sviluppo Economico ha rilasciato nulla-osta al ritiro delle pratiche in modalità cartacea, anche dopo il 29/03/2011 e che imprese e associazioni di categoria non sono ancora pronte al passaggio dalle pratiche cartacee a quelle telematiche, è stato necessario prevedere una fase transitoria in cui sarà istituito un punto di contatto in ogni comune per garantire il ritiro delle pratiche cartacee fino a quando il sistema non sarà a regime.

ART. 6 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. Il conferimento delle funzioni relative allo **SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE** all'Unione e l'entrata in vigore delle presente convenzione decorrono dal 01.07.2011, ed hanno durata pari a quella dell'Unione Bassa Reggiana. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificarne i contenuti entro la data del 31/12/2012 al fine di coordinare la presente convenzione con le modifiche normative o di sviluppo dell'Unione eventualmente intervenute.

ART. 7 – SEDE

1. Le parti convengono di individuare la sede del servizio presso locali ubicati presso il Comune di Luzzara, aderente all'Unione dei comuni medesima. La sede delle unità operative che costituiscono l'articolazione del Servizio, è individuata dalla Giunta dell'Unione.

Handwritten signatures and initials on the right margin of the document, including a large signature at the top, a signature in the middle, and initials at the bottom.

ART. 8 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. L'Unione provvede annualmente entro il 30 ottobre, a comunicare ai Comuni conferenti, la proposta adottata dalla propria Giunta del bilancio preventivo relativo all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività conferite all'Unione, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese d'investimento, fra cui quelle che si ipotizza di finanziare con i trasferimenti a carico dei Comuni stessi.
2. L'Unione delibera il proprio bilancio preventivo nei termini previsti, al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall'art. 37 del proprio statuto, la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari.
3. L'Unione rendiconta periodicamente ed indicativamente al 30 giugno e al 15 settembre, lo stato di attuazione dei programmi e gli assestamenti da apportare al proprio bilancio, con il fine di coordinare ed omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni conferenti.
4. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento. I trasferimenti, introitati anche in futuro, relativi a progetti, interventi o investimenti già attuati dai Comuni conferenti all'atto del conferimento delle materie, restano di competenza dei Comuni.
5. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate nel bilancio previsionale annuale e triennale con le modalità stabilite. La titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa. L'Unione può ricevere l'incarico di gestire procedure di investimento per conto dei Comuni conferenti, curandone l'istruzione, l'espletamento delle gare, fino ad occuparsi della gestione delle forniture o della realizzazione delle opere, mantenendo in capo a ciascun Comune conferente, la titolarità del bene immobile o mobile correlato all'investimento e tutti gli oneri economici e finanziari corrispondenti.

ART. 9 – RIPARTO DELLE SPESE

1. Le spese del Servizio sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti.
2. Tutte le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite tra gli enti che fruiscono dei servizi resi dallo **SPORTELLINO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**.
3. Lo sportello Unico delle attività produttive compilerà, con cadenza annuale, il rendiconto delle spese sostenute, da inviarsi ai Comuni entro il mese di febbraio dell'anno successivo. I comuni sono tenuti a rimborsare al Comune ove ha sede l'ufficio entro e non oltre il mese di marzo, la quota di loro spettanza, definita in base al rendiconto di cui sopra. Il riparto delle spese anzidette sarà effettuato per il 50% sulla base del numero di abitanti di ciascun comune al 31 dicembre dell'anno precedente e per il restante 50% sulla base del numero di insediamenti esistenti in ciascun singolo comune.

ART. 10 – CONTENUTI E PERIODICITA' DELLE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 2 dello Statuto, l'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione, comprensive di set di indicatori quali-quantitativi mirati a rendicontare efficienza, efficacia, economicità e qualità del servizio svolto.

2. La competenza per la verifica del funzionamento resi dallo **SPORTELLLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE** è della Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci del Comuni aderenti.

3. Alla seduta di Giunta parteciperà il Direttore dell'Unione e potranno essere invitati il Responsabile dell'Ufficio o consulenti dell'Unione.

4. In sede di conto consuntivo, il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su dati forniti dalla Giunta dell'Unione e dal Direttore dell'Unione.

ART. 11 – RECESSO E REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità ed i tempi di cui all'art. 5 dello Statuto dell'Unione, non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

2. Il recesso dalla presente convenzione può essere deliberato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto il Comune provvede, d'intesa con l'Unione, a regolare gli eventuali profili organizzativi e successori.

3. L'Unione, con la delibera consigliare di presa d'atto del recesso, verifica il permanere delle condizioni della maggioranza dei comuni aderenti e che gli stessi rappresentino almeno i 3/5 della popolazione complessiva ai fini del permanere della gestione associata della funzione e del servizio.

4. Ogni Comune, con le modalità indicate nello Statuto, può recedere unilateralmente dall'Unione. Tale eventualità provoca la contestuale decadenza dalla presente convenzione.

ART. 12 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 13 – RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia allo Statuto dell'Unione ed agli Statuti dei Comuni aderenti all'Unione.


2. Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e compiti trasferiti con la presente convenzione.

ART. 14 - REGISTRAZIONE

1. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

Il 2017-2011


IL SINDACO DEL COMUNE DI BORETTO 

IL SINDACO DEL COMUNE DI BRESCELLO 

IL SINDACO DEL COMUNE DI GUALTIERI 

IL SINDACO DEL COMUNE DI LUZZARA 

IL SINDACO DEL COMUNE DI NOVELLARA 

IL SINDACO DEL COMUNE DI POVIGLIO 

IL SINDACO DEL COMUNE DI REGGIOLO 

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE BASSA REGGIANA 

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE BASSA REGGIANA _____